via valiante 30 84078 vallo della lucania

Telefono 0974 75616 / 922 fax 0974 75623 info@consac.it www/consac.it

Codice fiscale e partita iva 00182790659

capitale sociale 9.387.351,00 registrazione imprese 00182790659

conto corrente postale 9845 Segnalazione guasti 800 830 500

autolettura contatori 800 831 288



# DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA PREVIO AVVISO DI GARA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM. II. E CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE E/O COMUNQUE SINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA PER "LA SOLA COMPONENTE ENERGIA" DI € 350.000,00 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI STRUMENTALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITI DA CONSAC S.p.A.

CIG: 966017763E -Codice NUTS: ITF35 -

CPV: 65310000-9 Erogazione di energia elettrica.

Scadenza presentazione delle offerte: ore 09:00 del 28 febbraio 2023.

Apertura delle offerte: ore 09:30 del 28 febbraio 2023.

Con delibera di CDA n. 6 del 20 gennaio 2023 questa Azienda ha stabilito di affidare la fornitura di ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) - PERIODO: 36 (trentasei) mesi. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, previo avviso di gara con manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con durata triennale e/o comunque sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta per "la sola componente energia" di € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), oltre oneri e IVA, destinata agli impianti in BT e mt del servizio idrico integrato", gestiti da CONSAC S.p.A., con esclusione delle offerte in aumento.

L'affidamento avverrà in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/. La Stazione Appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte economiche.

**Responsabile Unico del Procedimento:** P.I. Antonio Federico, Energy Manager di Consac, giusta nomina del D.G. prot. n. 156 del 31 gennaio 2023.

Il presente disciplinare di gara regolamenta la procedura negoziata secondo le indicazioni di seguito riportate.

## ENTE AGGIUDICATORE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

**Stazione Appaltante**: impresa pubblica, operante nei settori speciali, che eroga il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA CILENTO E VALLO DI DIANO denominata Consac gestioni idriche spa (di seguito CONSAC Spa), codice fiscale e P. IVA 00182790659.

# Indirizzo della piattaforma telematica presso cui depositare la documentazione di gara:

link: https://consac.acquistitelematici.it/

**Punti di contatto**: Consac gestioni idriche spa – Tel: 0974/75622 – Fax: 0974/75623 – PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it

#### Indirizzo internet del Profilo del committente: www.consac.it

Tutte le informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto (in breve Capitolato), sono visibili e scaricabili dalla piattaforma telematica all'indirizzo https://consac.acquistitelematici.it/

Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:

**Abilitazione/registrazione**: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara;

**Account**: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal "User ID" e codice "Password", che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica;

**Firma digitale**: è il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ss.mm.ii.;

**Sistema/piattaforma telematica**: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche adottato dalla Stazione Appaltante <a href="https://consac.acquistitelematici.it">https://consac.acquistitelematici.it</a>;

Fascicolo telematico: Il contenuto della documentazione amministrativa e dell'offerta presentata da ciascun concorrente non sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili.

# DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Personal Computer collegato ad internet;
- Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
- Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: "visualizzatori di formato pdf", "programmi stand-alone per la gestione della firma digitale" e ss.mm.ii.;
- Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica esonerano espressamente la Stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

#### DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Avviso di manifestazione di interesse
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Nota di invito;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) Allegato A Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti integrativa al DGUE;
- 6) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- 7) Allegato "1" Elenco Utenze;
- 8) Allegato C Modello offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte in firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è scaricabile mediante piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano gli Operatori Economici partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

#### **CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante mediante la piattaforma telematica, all'indirizzo https://consac.acquistitelematici.it/ entro le ore 10:00 del 23 febbraio 2023. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o con altri mezzi (PEC, e-mail, ecc..).

## **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica ed in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante e modificate sulla piattaforma telematica. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45,

comma 2, lett. b e c, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto, come meglio descritto nel Capitolato, cui si fa espresso rinvio, è l'affidamento triennale della "**sola componente energia**" di € 350.000,00, oltre oneri e IVA, e/o comunque sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Il complesso dei prelievi, così come i POD, potranno subire variazioni, in più o in meno, in dipendenza del livello delle attività svolte da Consac S.p.A., secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato speciale.

Divisione in lotti: nessuna, in ragione della necessità di gestione unitaria e razionale di un unico contratto.

Inoltre, data la tipologia di appalto (fornitura di energia elettrica), ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondaria.

# PROCEDURA DI APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara viene esperita in modalità telematica mediante procedura negoziata, previo avviso di gara con manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 60/2016 ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ai fini dell'affidamento triennale e/o comunque sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta per "la sola componente energia" di € 350.000,00 per la fornitura di energia elettrica agli impianti elettromeccanici strumentali al servizio idrico integrato.

La scelta del criterio di aggiudicazione, basato sul solo elemento del prezzo, si giustifica in quanto l'appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica con caratteristiche standardizzate, già definite dal mercato e poste a base di gara, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante.

Il concorrente si obbliga a mantenere valida ed invariabile l'offerta presentata per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

## **DURATA E DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO**

Il periodo effettivo di fornitura è di 36 (trentasei) mesi e/o comunque sino alla concorrenza dell'importo a base d'asta "per la sola componente energia" di € 350.000,00, oltre oneri e IVA. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. l'aggiudicatario provvisorio potrà avviare l'esecuzione della fornitura previa richiesta della stazione appaltante, qualora ne ricorrano le condizioni. La durata di 36 (trentasei) mesi può essere prorogata nei termini di legge in attesa di definizione della nuova procedura di affidamento del servizio.

# LUOGO DI CONSEGNA

La consegna dell'energia è prevista presso i punti di prelievo dove CONSAC Spa effettua la gestione del servizio idrico integrato (Allegato "1" Elenco Utenze).

I punti di prelievo e le rispettive utenze possono variare nel numero, tensione, potenza installata, durante l'esecuzione del contratto, in dipendenza delle specifiche e sopraggiunte esigenze di CONSAC Spa.

# NORME REGOLANTI LA FORNITURA, STRUTTURA DEL PREZZO, ONERI PER LA SICUREZZA NORME REGOLANTI LA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura rimane regolata dalle:

- condizioni stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato (compresi i relativi allegati);

- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del Codice civile e delle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successive norme e regolamenti da esso discendenti, con particolare riferimento alla Parte II, Titolo VI, Capo I (settori speciali);
- deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ora ARERA;
- disposizioni del Capitolato, che sono specifiche e di dettaglio e, quindi, in ogni caso, risultano prevalenti nella regolazione della fornitura.

### STRUTTURA DEL PREZZO

L'entità economica dell'appalto è determinata sulla base delle vincolanti disposizioni relative alla formazione del prezzo, dettagliate nel Capitolato, che si riassumono di seguito.

I prezzi dell'energia offerti dovranno includere:

- gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea;
- i benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali (l'esito delle assegnazioni non pregiudica la validità del prezzo offerto né ne determina la variazione);
- gli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16.03.1999 n. 79 art. 11 (Certificati Verdi), così come modificato dall'applicazione dalla legge 23.07.2009 n. 99, e successive integrazioni e/o modificazioni.
- gli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e/o per attivazioni nuove utenze;
- gli oneri di sbilanciamento (art. 41 delibera 111/06 e ss.m.ii.);

Non si intendono inclusi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta di cui all'Allegato C, e pertanto, saranno fatturati a parte dal fornitore:

- perdite di rete;
- corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore, vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;
- PCV in quota fissa ed in quota variabile come stabilito nelle condizioni generali di fornitura;
- maggiorazioni (oneri A1, An) e componenti UC, MCT, AS relative al mercato libero, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA per le forniture ai clienti finali del mercato libero;
- imposte erariali ed addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, tasse, imposte o tributi sull'elettricità;
- tutte le componenti passanti, relative ai clienti finali del mercato libero, a copertura dei costi di dispacciamento e scambio, dei costi sostenuti per la remunerazione della disponibilità capacitiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità e dei costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico, come definite dalle Delibere A.E.E.G. 168/03, 46/04, 111/06 e ss.m.ii.:
- qualsiasi altro elemento non espressamente incluso.

I prezzi unitari sono da intendersi, inoltre, già inclusivi degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e di ogni altro onere non espressamente indicato, nonché dei servizi connaturati alla fornitura dettagliati nel Capitolato (reportistica e assistenza – Key Account Manager). Nessuna altra voce di costo può essere aggiunta, ancorché non esplicitamente sopra specificata, per prestazioni che siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

I prezzi offerti in sede di gara si intendono variabili per tutto il periodo contrattuale in base al PUN, con la facoltà da parte della stazione appaltante di passaggio ad una formula di prezzo fisso in sostituzione del prezzo variabile, qualora sia più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

## ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze (art. 26 del D. Lgs. 81/2008), quindi non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e, conseguentemente, i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.

I prezzi offerti dal concorrente si intendono invece comprensivi dei "costi di sicurezza aziendali", definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura, e dei "costi del personale".

Trattandosi di fornitura senza posa in opera, il concorrente non è tenuto ad indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

# SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimo è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale. In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare nella documentazione di gara sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione di consorzi. Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ACCERTAMENTO FVOE

Il possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo è prescritto a pena di esclusione e deve essere autocertificato/dimostrato in fase di gara, come previsto dal presente disciplinare e dai modelli relativi allo stesso allegati. Il possesso di tutti i requisiti si intende riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e, comunque, deve permanere (con particolare riferimento ai requisiti di carattere generale e di idoneità professionale) anche per tutta la durata del contratto. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'Operatore può essere verificato tramite il Fascicolo Virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte della Stazione Appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'Operatore Economico. In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b) art. 3 Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'Aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla Stazione Appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) (art. 4 Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Per maggiori dettagli si rinvia a https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe

## REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Per i concorrenti, singoli o raggruppati, non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. Lgs. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

Saranno, parimenti, esclusi gli Operatori Economici che, in violazione dell'art. 48, comma 7, del D. . n. 50/2016 e ss.mm.ii., avranno effettuato una partecipazione plurima alla presente procedura.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti giuridici, comprese le altre dichiarazioni richieste e dei requisiti professionali, devono essere presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e presentate, unitamente alla documentazione richiesta, quale unico concorrente.

# REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, singoli o raggruppati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura come GROSSISTA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o che prevedano nel loro statuto lo svolgimento di attività coerenti con l'oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, cos' come stabilito dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Il possesso del "Codice Ditta" rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto d'imposta
- Il possesso della qualifica di "Grossista" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Il possesso della **Registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall'ARERA** in riferimento all'elenco aggiornato di cui al D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.
- Di essere utente di dispacciamento presso TERNA S.p.A.

# REQUISITI DI CAPACITÁ TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIO

Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è prescritto il possesso da parte del concorrente dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario:

- Di aver eseguito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) uno o più contratti di fornitura sul libero mercato, senza che il contratto sia stato risolto per fatto addebitabile al fornitore, per un quantitativo di energia elettrica venduta (in media e/o bassa tensione) per un minimo pari a 2.600.000 kWh, documentando con attestazione di uno o più committenti.

I suddetti requisiti sono stati definiti con il duplice obiettivo di consentire un'ampia partecipazione alla procedura e al contempo garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale all'appalto, in grado di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Tali requisiti assicurano la selezione di imprese dotate di un'esperienza ed una solidità adeguate ai fini del corretto espletamento dei servizi. L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovrà essere resa mediante compilazione del Documento (Allegato A: Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE ed Allegato B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 86, commi 4 e 5, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

# PRESCRIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/GEIE

Per i requisiti dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni richieste sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

I requisiti richiesti sono provati in sede di gara mediante dichiarazione sostitutiva

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000: al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

## **AVVALIMENTO**

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-professionali previsti dal presente Disciplinare, con esclusione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o raggruppato può soddisfare la relativa richiesta avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie e l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tal fine il concorrente deve produrre la documentazione e le dichiarazioni dell'impresa concorrente e di ciascuna impresa ausiliaria, inerenti all'istituto dell'avvalimento, come previste dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da presentare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 e precisamente:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria:
- una dichiarazione sottoscritta dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) sottoscritto digitalmente da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento: Parte II, Sezione A (riquadri: dati identificativi, informazioni generali) e Sezione B; Parte III (tutte le sezioni); Parte IV, Sezione A (con iscrizione presso la CCIAA), Sezione C (se oggetto di avvalimento è la capacità tecnica e professionale) e Sezione D (se pertinente); Parte VI;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali ed in generale di quanto oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altri concorrenti;
- copia autentica sottoscritta digitalmente del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto: detto contratto non deve contenere indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria ma deve riportare in modo compiuto almeno i seguenti elementi: l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. L'operatore economico deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'art. 80 del Codice, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. La documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni varie e contratto) deve essere, a pena di esclusione dalla gara, rigorosamente rispettosa della previsione normativa, chiara, univoca e non sottoposta a condizioni sospensive o clausole di qualunque natura che contrastino oggettivamente con la natura e le finalità del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara, a cui è rilasciato il certificato di esecuzione e l'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## **SUBAPPALTO**

Ammesso il subappalto secondo le modalità di cui al vigente art. 105 del codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### GARANZIE FIDEJUSSORIE

L'offerta è corredata da:

- 1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice;
- 2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Per l'ammissione alla gara in parola è richiesta una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, come stabilito dall'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le riduzioni di cui al già menzionato art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al predetto articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta e documentata da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
  - a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
  - b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte dei consorziati rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo una delle modalità previste dall'art. 93, commi 2-3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, se trattasi di fideiussione, deve essere conforme al vigente schema tipo ministeriale di cui al DM 193/2022; essa inoltre deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall'art. 93, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazioni di imprese o di GEIE ancora da costituire: - la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata alla capogruppo designata ed anche a tutte le mandanti o comunque deve inequivocabilmente coprire anche i fatti imputabili alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara; - in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, stante il regime di responsabilità solidale delle imprese stesse, per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria di cui sopra è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - in caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per beneficiare delle riduzioni il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è parte integrante e sostanziale dell'offerta del concorrente: la sua mancanza oppure la grave incompletezza, incapienza o irregolarità rispetto a quanto sopra disposto è causa di esclusione dalla gara, secondo le valutazioni del seggio di gara, comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di soccorso istruttorio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto D. Lgs. Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.). L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

# DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SUL SISTEMA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Alla presente procedura potranno partecipare soltanto gli operatori economici che avranno ricevuto nota di invito tramite la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it

La documentazione amministrativa e l'offerta economica per la partecipazione alla gara dovrà essere depositata esclusivamente sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it entro le ore 09:00 del 28 febbraio 2023.

Le predette modalità di presentazione dell'offerta sono previste a pena di esclusione dalla gara, senza possibilità alcuna di applicazione del soccorso istruttorio. Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Entro il termine sopra indicato l'operatore economico dovrà depositare sul Sistema, nell' apposito spazio dedicato, la seguente documentazione:

- 1) Allegato A Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine Idoneità professionale e tecnico-professionali integrativa al DGUE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
  - dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. b; c; c-bis; c-ter; c-quater; f-bis e f-ter del Codice;
  - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
  - dichiara di possedere qualifica di Soggetto Idoneo ai sensi del D. Lgs n. 79/1999 e ss.m.ii. possesso della qualifica di "Grossista" autorizzato dall'ARERA.
  - dichiara di possedere la registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall'ARERA in riferimento all'elenco aggiornato di cui al D. Lgs. 164/2000 e ss.m.ii.

 dichiara di essere utente di dispacciamento in via continuativa da almeno tre anni presso TERNA S.p.a.

# Pertanto, allega:

- a) Copia conforme all'originale dell'autorizzazione per l'esercizio della vendita di energia elettrica al consumatore finale rilasciata dall'Ufficio delle Dogane (codice accisa). La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
- b) Copia conforme all'originale del certificato per il possesso della qualifica di "Grossista" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
- c) Copia conforme all'originale del certificato per il possesso del "Codice Ditta" rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto d'imposta. La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
- d) Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione nella lista dei clienti grossisti stilata dall'ARERA in riferimento all'elenco aggiornato di cui al D. Lgs. n. 79/1999 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.. La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
- e) Copia conforme all'originale del "Contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a.". La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
- f) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - dichiara di aver preso atto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
    relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
    assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali,
    particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
    fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
  - indica il CCNL applicato nonché il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

- tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali RGDP, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'ausiliaria deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b; c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis, f-ter del codice e dovrà produrre elenco nominativo dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice nonché quella relativa alla privacy

- 2) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo DGUE Autocertificazione mediante compilazione e sottoscrizione del DGUE che consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di gara. Il DGUE allegato "B" è scaricabile dalla piattaforma ed il concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilarlo e caricarlo a sistema sottoscritto con firma digitale. Il DGUE, comprensivo di PASSOE, deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dall'eventuale impresa ausiliaria. Il DGUE deve essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o dal suo procuratore (ed in tal caso va allegata copia della relativa procura) di ciascuna impresa che la rende. La mancata presentazione o sottoscrizione del DGUE nelle modalità sopra esposte è causa di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto più oltre riportato in materia di soccorso istruttorio.
- 3) Documentazione attestante l'avvenuto versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 35,00 (euro trentacinque/00), ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005 ss.mm.ii. Il versamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nelle Istruzioni Operative riportate nel sito web dell'Autorità e come da deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21/12/2016 ss.mm.ii. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice mediante soccorso istruttorio.
  - Resta inteso che il mancato pagamento del contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara determinerà l'esclusione dalla procedura di gara.
- 4) Garanzia Provvisoria firmata digitalmente nella misura del 2% dell'importo complessivo posto a base di gara oppure ridotta se ricorrono i presupposti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria verrà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

- 5) Copia del Capitolato speciale d'appalto, scaricabile anche dalla piattaforma, timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente singolo oppure dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario o l'aggregazione di imprese o il GEIE, se non ancora costituiti, in segno di accettazione delle condizioni di partecipazione alla gara e di gestione del contratto.
- 6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazioni di imprese o di GEIE già costituiti) conferito al legale rappresentante dell'impresa capogruppo-mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio ordinario, dell'aggregazione di imprese o del GEIE.
  - La conformità del documento dovrà essere resa mediante firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo-mandataria. La mancata presentazione del mandato o dell'atto costitutivo, nelle forme richieste, è causa di esclusione dalla gara.
- 7) **Documentazione relativa all'avvalimento** (solo nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento) come in- dicata e dettagliata al precedente paragrafo VI. La mancata o parziale presentazione di tutta la documenta- zione prevista per l'avvalimento, nelle forme richieste, è causa di esclusione dalla gara.
- 8) Acquisizione PASSOE. La verifica a comprova del possesso dei requisiti avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale. Pertanto, tutti i concorrenti devono acquisire il "PASSOE" per ciascun lotto cui intendono partecipare. Il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte della Stazione Appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.
- 9) **Copia della Visura Ordinaria** aggiornata dell'impresa presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente.

## SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere caricati negli appositi spazi con apposizione di firma digitale. I file dovranno avere un formato non modificabile. La documentazione amministrativa presentata ha valore di unicità. In ogni caso si applica l'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le specificazioni indicate di seguito. La mancanza della firma non è causa di esclusione automatica e il concorrente, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata a mezzo della piattaforma. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara. Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere resa esclusivamente mediante compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "C") scaricabile dalla piattaforma, pubblicato unitamente alla documentazione di gara. L'offerta andrà sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'offerente.

Il file della offerta economica dovrà essere caricato nell'apposito spazio con apposizione di firma digitale. I files dovranno avere un formato non modificabile.

Il modulo di offerta di cui all'Allegato "C" si compone di sei colonne: nella colonna 1 è indicata la tipologia di misura ossia la fascia oraria di riferimento (per F1-F2-F3 intendendosi le fasce orarie di cui alla delibera AEEG

n. 181/06), nella colonna 2 è indicato il fabbisogno presunto richiesto in MWh nel periodo contrattuale per ciascuna fascia; nella colonna 3 va indicato il Pim, ossia il prezzo base Pun\* + Spread \*( pun di riferimento mese di gennaio 2023) offerto per ciascuna fascia espresso in €/MWh arrotondato alla seconda cifra decimale, nella colonna 4 va riportato il medesimo prezzo espresso in lettere; nella colonna 5 va indicato l'importo, espresso in cifre ed arrotondato alla seconda cifra decimale, offerto per ciascuna fascia, pari al prodotto dei prezzi unitari offerti per ciascuna fascia per le rispettive quantità in MWh - nonché l'importo totale complessivo pari alla somma degli importi per fascia e di cui sopra; nella colonna 6 vanno indicati gli stessi importi della colonna 5 espressi in lettere.

La stazione appaltante procederà alla verifica dei conteggi tenendo per validi ed immutabili le quantità indicate ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme.

Si precisa che il Pim da indicare è il corrispettivo base fisso ed invariabile per ciascuna fascia oraria, così come definito dall'art. 11 del Capitolato Speciale, cui si rimanda per tutti i dettagli sulla formula di indicizzazione.

Non saranno prese in considerazione offerte economiche presentate in altra forma.

Le quantità indicate nella colonna 2, così come gli importi risultanti alla colonna 5 e 6, hanno valore ai soli fini dell'aggiudicazione.

Resta, infatti, inteso che le quantità da fatturare ed i relativi corrispettivi saranno determinati sulla base delle effettive quantità mensili misurate dal distributore locale e dei corrispettivi risultanti dall'applicazione della formula riportata all'art. 13 del Capitolato Speciale.

#### **AVVERTENZE**

L'offerta economica deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal concorrente, senza correzioni o abrasioni che possano recare incertezza sulla sua provenienza oppure sul suo contenuto, e non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso, a pena di esclusione dalla gara. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazioni di imprese o di GEIE ancora da costituire l'offerta economica deve essere sottoscritta in solido dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazioni di imprese o di GEIE già costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della mandataria-capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. L'offerta può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante: in tal caso va allegata copia della relativa procura. La mancata presentazione o sottoscrizione dell'offerta economica secondo le modalità sopra indicate è causa di esclusione dalla gara.

#### PROCEDURA DI GARA: VERIFICHE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Stazione Appaltante provvederà, il **giorno 28 febbraio 2023, alle ore 09:30** presso la sede legale sita in Vallo della Lucania (SA) via Ottavio Valiante n. 30 – piano 2°, all'avvio della seduta di gara sulla piattaforma telematica ed al controllo della documentazione Amministrativa, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione ai partecipanti sempre a mezzo della piattaforma telematica nella sezione dettagli della gara, o con messaggio interno alla piattaforma, con preavviso di almeno un giorno.

Alle fasi pubbliche della gara si potrà assistere tramite seduta in remoto collegandosi sul sito della piattaforma telematica nei dettagli della gara cliccando sul pulsante **ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA**. Su eventuali diverse indicazioni della Stazione Appaltante saranno ammessi ad assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri di rappresentanza o di delega. Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall'Amministrazione tramite comunicazioni della piattaforma telematica che l'operatore economico potrà visualizzare all'interno dell'area dedicata. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto portale e la propria PEC.

La seduta è aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero ai soggetti (nel numero massimo di uno per ogni concorrente) muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e recante espressa menzione della presente gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la seduta di gara sono risolte con decisione del soggetto che presiede la gara.

In seduta pubblica, il seggio di gara procederà ad effettuare le seguenti operazioni:

- verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, anche sulla base della tipologia del concorrente, e secondo le modalità indicate nel presente disciplinare: nei casi espressamente previsti, si procede ad escludere dalla gara le offerte ritenute irregolari ovvero si procede a richiedere le necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni secondo quanto indicato di seguito;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione sostitutiva e più in generale in base alla documentazione amministrativa, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016: in caso positivo si procede ad escludere le relative offerte;
- verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio e, in caso positivo, procede ad escludere le relative offerte;
- verificare che i consorziati, per conto dei quali il consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) –
   c) del D. Lgs. 50/2016 ha indicato che concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procede ad escludere le relative offerte;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, procede ad escludere le relative offerte;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
  consorzi ex art. 45, comma 2 lettera d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e, in caso positivo,
  procede ad escludere le relative offerte;
- verificare il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni
  sostitutive e/o certificazioni da essi prodotte e dagli eventuali riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43
  del DPR 445/2000.

Essendo previsto l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il seggio di gara dovesse valutare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali ed amministrativi, assegnerà al concorrente interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato o nel caso di errata/carente regolarizzazione il concorrente verrà escluso dalla gara.

Il soccorso istruttorio verrà attivato tramite la piattaforma telematica e l'Operatore Economico, dopo aver ricevuto una PEC della richiesta di Soccorso Istruttorio, dovrà rientrare nella piattaforma telematica in corrispondenza della gara in oggetto e seguire la procedura riportata nella PEC.

Nel caso in cui siano necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione di ammissibilità, la seduta pubblica viene sospesa.

In successiva seduta pubblica (nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio), cui saranno invitati tutti i concorrenti che hanno presentato offerta, il soggetto che presiede la gara:

- dà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione;
- dispone l'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno prodotto le integrazioni richieste o che hanno prodotto integrazioni carenti o non idonee a sanare le irregolarità rilevate;
- procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti ammessi;
- verifica se il numero di concorrenti ammessi, è almeno pari a 5 e calcola mediante il software della piattaforma telematica la soglia di anomalia;
- individua, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentano anormalmente basse e conseguente esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai soli concorrenti ammessi e verifica la completezza e regolarità della documentazione;
- esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria in ordine di ribasso:

Nel caso in cui non siano necessarie integrazioni e/o regolarizzazioni della documentazione di ammissibilità, si procede già nella prima seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche presentate dai soli concorrenti ammessi ed all'accertamento della loro regolarità formale, con pubblicazione sulla piattaforma nonché sul profilo del committente della stazione appaltante dei provvedimenti di esclusione e di ammissione dei concorrenti in esito alla verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori potranno visualizzare le pubblicazioni ai sensi dell'Articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sempre tramite la piattaforma, nella sezione dettagli della gara, pulsante Pubblicazioni o direttamente nella parte inferiore della schermata principale.

Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale che sarà oggetto di pubblicazione.

#### VERIFICA DI CONGRUITA' E AGGIUDICAZIONE

Per l'individuazione delle offerte anomale si procede come segue, nel rispetto dell'art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse viene determinata la soglia di anomalia mediante uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, effettuato automaticamente dalla piattaforma. Qualora siano individuate offerte anomale la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procede alla esclusione automatica e ne dà comunicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito degli accertamenti e delle verifiche di legge (relativamente al primo concorrente in graduatoria) per la comprova del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dagli operatori economici, ed è disposta da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in esito alla proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La proposta di aggiudicazione può essere formulata solo dopo l'eventuale verifica di congruità delle offerte. Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non produca tutti i documenti richiesti nei termini perentori assegnati oppure nel caso di accertamento di omessa o falsa dichiarazione o falsa documentazione, sia in fase di aggiudicazione sia

in fase di stipula del contratto, la Stazione Appaltante procede all'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla escussione della garanzia nonché delle disposizioni del DPR 445/2000. Parimenti si procede alla revoca dell'aggiudicazione nel caso di mancata dimostrazione o di perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Agli operatori economici sottoposti a verifica, per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, con relativa segnalazione all'ANAC oltre che, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria. In tal caso le Imprese Concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa per effetto del mancato affidamento o del mancato perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti. È espressamente stabilito che l'offerta dei concorrenti è impegnativa ed irrevocabile dal momento della sua presentazione. L'aggiudicazione, deliberata con Provvedimento del CdA e immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo l'effettiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente, in favore del quale il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione procedendo all'esclusione ed allo scorrimento della graduatoria, ove possibile. È espressamente stabilito che l'offerta dei concorrenti è impegnativa ed irrevocabile dal momento della sua presentazione e per 180 giorni, salvo quanto previsto dall'art. 32, c.4 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

## ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore risultato vincitore della relativa gara d'appalto è tenuto, entro 10 (dieci) giorni dalla formale richiesta del RUP e comunque prima della stipula del contratto o dell'eventuale avvio anticipato dell'esecuzione del servizio, a produrre apposita garanzia definitiva. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto verrà diffidato ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il comportamento dell'operatore economico potrebbe configurare responsabilità precontrattuale, con riserva della Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione e di procedere a favore del secondo classificato con escussione della garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario, non equivale ad accettazione dell'offerta e non dà luogo automaticamente al contratto: pertanto la costituzione di qualsivoglia rapporto contrattuale è comunque e sempre subordinata alla stipulazione del contratto stesso. Il contratto viene stipulato "a misura" dal fornitore e dal legale rappresentante di Consac gestioni idriche spa mediante scrittura privata, come ammesso dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere superiore a giorni 60 dall'efficacia dell'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata tra le parti. In ogni caso la stazione appaltante può richiedere, nella fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, let.t a) della legge n. 120/2020 di conversione del D.L.76/2020 ss.mm.ii., l'inizio delle prestazioni (procedure di subentro e vera e propria fornitura) di dare avvio alla esecuzione ossia alla fornitura.

Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nel termine fissato per causa imputabile alla stazione appaltante, il fornitore può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla stazione appaltante e senza alcun indennizzo: in tale caso questi ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP. Si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula e registrazione, inerenti e conseguenti (bollo, imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico del fornitore come pure tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.

#### CONTRATTO E TRACCIABILITA'

Il contratto viene stipulato interamente "a misura", con applicazione dei prezzi unitari offerti dal concorrente in fase di gara. Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

I corrispettivi derivanti dalla fornitura faranno carico sul bilancio aziendale di Consac gestioni idriche spa.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario entro 30 giorni data fatturazione come meglio specificato nel capitolato speciale ai sensi del D. Lgs 231/2002.

## **ANTIMAFIA**

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 490/1994, ovvero all'art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 258/2012 e ss.m.ii., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il fornitore.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto nei termini massimi previsti dal presente disciplinare per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la stazione appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'Autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni da quest'ultimo proposte in sede di offerta, previe le eventuali verifiche ex art. 80 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, la stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP. Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.

#### DISPOSIZIONI FINALI ED ACCESSORIE

Tutte le informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati alla pagina 1. La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l'italiano.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dar corso all'esperimento della gara e/o all'aggiudicazione anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza (in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza). In tal caso nessun danno o indennizzo, a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, può essere richiesto dai concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt.

1337 e 1338 del codice civile. La stazione appaltante può inoltre decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Nella suddetta eventualità, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Il concorrente si obbliga a mantenere valida ed invariabile l'offerta presentata per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione; qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla stazione appaltante, quest'ultima potrà comunque richiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con proroga dell'offerta e quindi della garanzia provvisoria. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi di quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste "a pena di esclusione" dal D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non sanabili, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Non sono ammesse offerte al rialzo, né in variante, né parziali e/o condizionate, né quelle espresse in modo generico o indeterminato o con riferimento ad altro appalto né quelle per persona da nominare. Saranno ritenute come "non pervenute" le offerte recapitate differentemente dalla forma telematica indicata nel presente disciplinare, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante.

#### **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione delle prestazioni che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno demandate al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Vallo della Lucania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Prot. n. 926

Vallo della Lucania, 16 febbraio 2023

#### **RUP**

## **Antonio Federico**

Energy Manager di Consac gestioni idriche spa